



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 7 DEL 16-08-2018

<b>OGGETTO</b>	<b>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ART.1, COMMA 7, DELLA L. N. 190/2012).</b>
----------------	---

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 in particolare:

- impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, di un responsabile della prevenzione della corruzione;
- stabilisce che negli Enti Locali, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione potrebbe essere individuato nella persona del Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione;
- attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;

**DATO ATTO** che, alla luce del disposto della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

1. ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, comma. 8);
2. definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 10, lett. a);
4. propone la modifica del piano, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);

5. d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti all'assolvimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della moralità (art. 1, comma 10, lett. c);
7. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico (art.1, comma 14);

**TENUTO CONTO** che con deliberazione n. 15/2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ha individuato nel Sindaco il titolare del potere di nomina, negli Enti Locali, del Responsabile della prevenzione della corruzione;

**VISTA** l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata (Governo, Regioni ed Enti Locali) nella seduta del 24 luglio 2013;

**ATTESO** che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, ha dettato specifiche istruzioni finalizzate a garantire la corretta applicazione della legge 190/2012;

**DATO ATTO CHE** la predetta circolare, nel soffermarsi sul responsabile della prevenzione della corruzione, riconosce che la regola generale stabilita per gli Enti locali, per la quale il responsabile è individuato, "di norma", nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione, esprime un criterio di preferenza ma non contiene una disposizione rigida, ammettendo, con l'espressione "di norma", una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative dell'Ente;

**CONSIDERATO**, in ogni caso, che la ratio della norma risiede nella circostanza che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario comunale che, secondo l'art. 97 del TUEL, svolge "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti";

**RILEVATO**, altresì, che la citata circolare ha specificato ulteriori vincoli e raccomandazioni circa i criteri di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, precisando che:

considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo potenzialmente, dalla situazione di precarietà dell'incarico;

la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
4. è palese l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione, quali, ad esempio, gli uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
5. è, in ogni caso, da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione con i vertici politici, vista la particolarità del vincolo fiduciario che li lega

all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione;

**VALUTATO** che il Segretario Comunale, Dott. Giamporcaro Daniele, è in possesso di requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione;

**VISTI;**

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- l'art.13 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **DETERMINA**

- per le motivazioni tutte in premessa esposte:

- 1) di nominare il Segretario Comunale attualmente in servizio, dott. Giamporcaro Daniele, quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.1, comma 8, della legge n. 190/2012;
- 2) di stabilire che il Segretario Comunale avrà il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria;
- 3) di stabilire che la durata del presente incarico non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco e che nessun compenso viene attribuito al Segretario Comunale per lo svolgimento del prefato incarico;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato;
- 5) di dare atto che il presente decreto sarà comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On - line e sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO

F.to Geom. ALESSANDRO PLUMERI